



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Gastone Andreazza	- Presidente -	Sent. n. sez. 1012/2026
Antonio Corbo	- Relatore -	CC – 09/06/2026
Alberto Galanti		R.G.N. 13729/2026
Alessandro Maria Andronio		
Maria Sabina Calabretta		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo

nel procedimento nei confronti

██

avverso l'ordinanza del 05/03/2026 del Tribunale di Arezzo

visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le memorie;

udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Monferini, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 5 marzo 2026, depositata in data 1 aprile 2026, il Tribunale di Arezzo, provvedendo in materia di misure cautelari reali, per quanto di interesse in questa sede, ha accolto la richiesta di riesame presentate da ██████████
██████████ avverso il decreto di sequestro preventivo del G.i.p. del Tribunale di



Arezzo del 22 gennaio 2026, ed ha conseguentemente annullato tale provvedimento nella parte in cui disponeva a carico del medesimo il vincolo anticipatorio funzionale ad assicurare la confisca, sia diretta, sia per equivalente.

Il decreto di sequestro preventivo nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] era stato disposto dal G.i.p. con riferimento al profitto dei reati di cui ai capi di imputazione 15) e 39). Precisamente, il capo 15), contestato a [REDACTED] [REDACTED] attiene al reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000; il capo 39), contestato alla società "[REDACTED] s.r.l.", di cui era legale rappresentante [REDACTED] [REDACTED] ha riguardo agli artt. 5, comma 1, lett. a), e 25-*quinqüesdecies* d.lgs. n. 231 del 2001, per l'omessa adozione o comunque per l'omessa efficace attuazione di un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire i reati di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000.

Il Tribunale del riesame, pur ritenendo sussistente il *fumus commissi delicti*, ha escluso la legittimità dei sequestri osservando che: a) il capo 39) si riferisce ad illeciti commessi da persone giuridiche, per cui non può in alcun modo costituire titolo per un sequestro a carico di persone fisiche; b) il capo 15), siccome relativo al reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, non autorizza la confisca (e il preliminare sequestro) del profitto del reato, perché questo è conseguito soltanto da chi utilizza le fatture per operazioni inesistenti.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Arezzo indicata in epigrafe il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo, articolando due motivi, preceduti da una premessa sulla ricostruzione dei fatti ritenuti rilevanti.

2.1. Nella premessa, si rappresenta che il sequestro a fini di confisca nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] è stato disposto nell'ambito di un procedimento relativo ad un'articolata frode fiscale, nell'ambito del quale sono stati contestati il reato di cui all'art. 416 cod. pen., vari reati tributari e il reato di autoriciclaggio.

Si espone, poi, che: a) il sistema fraudolento ha assicurato alla società "[REDACTED] [REDACTED] argento puro, prodotto per il quale non deve essere pagata l'IVA dal cessionario in occasione dell'acquisto perché bene sottoposto al regime fiscale dell'inversione contabile, facendo figurare lo stesso nelle fatture come argento lavorato, sotto forma di "verghe argentifere", prodotto per il quale è previsto l'obbligo di pagamento dell'IVA da parte del cessionario al momento dell'acquisto; b) la società "[REDACTED] pur corrispondendo l'IVA per l'acquisto di "verghe argentifere", ha recuperato la stessa compensandola mediante operazioni con altre società del gruppo di cui è parte; c) i fornitori, che hanno procurato le quantità di argento puro presentandole come "verghe argentifere", hanno utilizzato l'IVA indebitamente ricevuta acquistando la materia prima tramite società cartiere, le



quali poi non hanno versato all'Erario la somma dovuta; d) il sistema descritto ha operato in maniera ciclica e continuativa, determinando una colossale evasione.

Si segnala, quindi, con specifico riguardo alle forniture effettuate dal "gruppo [REDACTED] alla "[REDACTED] che: a) nella realtà, il "gruppo [REDACTED] acquista argento sotto forma di "verghe argentifere" da uno o più fornitori non individuati, procede a far affinare tale materiale presso la "[REDACTED] di [REDACTED] e, ottenuta la trasformazione dello stesso in argento puro, lo cede alla "[REDACTED] b) sotto il profilo documentale, la "[REDACTED] di cui è amministratore di diritto [REDACTED] [REDACTED] acquista le "verghe argentifere" dalla "[REDACTED] di cui è amministratore di fatto il medesimo [REDACTED] [REDACTED] e le rivende come tali alla "[REDACTED] c) la natura di argento puro del prodotto rivenduto dal "gruppo [REDACTED] alla "[REDACTED] è desumibile dalla documentazione dei rapporti delle società del "gruppo [REDACTED] con la "[REDACTED] la quale emette fatture in conto lavorazione per la fusione e l'affinazione del prodotto, poi racchiuso in sacchi di tela da 25 kg. ciascuno; d) la "[REDACTED] simula l'acquisto di verghe argentifere dalla "[REDACTED] ma, in realtà, questa, che è società priva di struttura produttiva e personale, funge da schermo per occultare l'identità dei reali fornitori.

2.2. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 110 e 416 cod. pen., nonché 2, 8, 9 e 12-*bis* d.lgs. n. 74 del 2000, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla individuazione del prezzo e del profitto del reato.

Si deduce che illegittimamente l'ordinanza impugnata ha escluso che il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti abbia potuto generare un profitto.

Si premette che il Tribunale fonda la sua conclusione sul disposto di cui all'art. 9 d.lgs. n. 74 del 2000, il quale esclude il concorso dell'emittente false fatture nel reato di utilizzazione delle stesse. Si osserva, quindi, che, nella specie, il profitto non è imputabile solo all'utilizzatore finale delle false fatture, perché si è al cospetto di una struttura associativa, nella quale sono integrati emittenti ed utilizzatori le false fatture; in altri termini, nella specie, il profitto del reato è «l'IVA indebitamente riscossa e poi non riversata allo Stato per il tramite del complesso meccanismo documentale fraudolento, quindi sussiste anche in capo a chi emette le fatture (pagate proprio mediante l'imponibile e l'Iva non dovuta)» (si cita Sez. 3, n. 16678 del 11/12/2024, dep. 2025).

Si deduce, sotto altro profilo, che l'IVA, se anche non costituisse il profitto del reato, ne costituirebbe comunque il prezzo.

Si evidenzia che la "[REDACTED] paga l'IVA in realtà non dovuta proprio «per alimentare il sistema criminale». Si rappresenta che: a) l'IVA, a monte, è compensata dalla "[REDACTED] e quindi resa neutra per la stessa, mentre, a



valle, è suddivisa tra i vari soggetti che forniscono l'argento alla " [REDACTED] b) la " [REDACTED] rivolgendosi ai fornitori "fraudolenti", acquista l'argento ad un prezzo inferiore a quello reale, mentre questi ultimi si dividono l'IVA, perché questa è scaricata sulle società "cartiere" e quindi non sarà mai versata allo Stato. Si conclude che, perciò, l'IVA pagata dalla " [REDACTED] «diventa proprio il prezzo da questa sostenuto per l'emissione delle fatture per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti da parte dei fornitori [...]». Si aggiunge che il Tribunale avrebbe potuto legittimamente riquilibrare le somme sequestrate come prezzo, invece che come profitto del reato (si cita Sez. 4, n. 21234 del 15/03/2012), e che la soluzione prospettata consente la ripartizione del profitto confiscabile tra tutti i soggetti coinvolti, secondo il *quantum* di competenza di ciascuno.

2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 321 e 324, comma 2, cod. proc. pen., nonché 2, 5 e 12 d.lgs. n. 74 del 2000 a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancata integrazione dell'ordinanza in ordine al capo 16).

Si deduce che il Tribunale, sulla base degli argomenti esposti nel primo motivo, avrebbe potuto e dovuto riquantificare il profitto confiscabile in relazione ai delitti di cui al capo 16), per un importo pari a 12.274.493,83 euro di IVA evasa.

3. È stata presentata memoria nell'interesse di [REDACTED] [REDACTED] dall'Avv. [REDACTED]

Nella memoria si osserva che: 1) le censure proposte sono in realtà dirette non a contestare una violazione di legge, ma a sollecitare una diversa ricostruzione del fatto; 2) l'individuazione del profitto da attribuire a [REDACTED] [REDACTED] è operato nel ricorso del Pubblico ministero sulla base di proprie valutazioni, non desumibili nemmeno dal decreto genetico, il quale, come rilevato dall'ordinanza impugnata, non aveva in alcun modo precisato quale fosse il profitto diretto ottenuto dal resistente; 3) il Tribunale del riesame non ha il potere di "riscrivere" il decreto genetico del G.i.p., e, quindi, non può mutare il titolo del sequestro rispetto a quanto indicato dal primo giudice; 4) il decreto di sequestro finalizzato alla confisca, secondo l'ordinanza impugnata, era carente della necessaria, specifica motivazione in ordine alle concrete ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto dell'atto ablativo, in ordine alla natura diretta o per equivalente del vincolo, in ordine al criterio di selezione dei beni e in ordine alla loro riferibilità al profitto o al prezzo del reato; 5) la misura cautelare richiesta si pone in violazione del principio di proporzionalità, perché presuppone una «lettura unitaria e collettiva del profitto»; 6) il sequestro preventivo a fini di confisca non può costituire «un prelievo patrimoniale punitivo anticipato, svincolato dal nesso



eziologico, dalla personalizzazione dell'arricchimento e dal canone della proporzionalità».

4. Successivamente al deposito della requisitoria del Procuratore generale della Corte di cassazione, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo, è stata presentata ulteriore memoria nell'interesse di [REDACTED] [REDACTED] dall'Avv. [REDACTED]

Nella memoria appena indicata si rileva che: 1) le censure proposte sono in realtà dirette non a contestare una violazione di legge, ma a sollecitare una diversa ricostruzione del fatto; 2) la requisitoria del Procuratore generale non può integrare le carenze del ricorso e del decreto genetico, specie con riguardo agli accertamenti di fatto; 3) la regola di cui all'art. 9 d.lgs. n. 74 del 2000 è derogabile quando il soggetto cumuli in sé la qualità di emittente e quella di utilizzatore, ma non quando l'emittente e l'utilizzatore siano soggetti distinti ed operino all'interno di una unitaria associazione per delinquere, perché l'art. 416 cod. pen. non è una clausola generale di solidarietà patrimoniale; 4) la requisitoria non precisa se l'IVA ricevuta dalla società del "gruppo [REDACTED] costituisca prezzo o invece profitto del reato, e anche il decreto genetico non aveva individuato in modo puntuale né l'oggetto confiscabile, né il criterio di imputazione personale di esso a [REDACTED] [REDACTED] 5) il ricorso del Pubblico ministero e la requisitoria del Procuratore generale non indicano né la quota di arricchimento effettivamente acquisita da [REDACTED] [REDACTED] né le ragioni per le quali vi sarebbero beni da confiscare in via diretta; 6) il secondo motivo di ricorso del Pubblico ministero, che fa riferimento al capo 16), presuppone una selezione *ex novo* del titolo di confisca e del *quantum* che non è consentita ai giudici dell'impugnazione del presente procedimento stante l'assenza di una specifica ed autosufficiente base motivazionale nel decreto genetico.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.

2. Diverse da quelle consentite in sede di legittimità sono le censure proposte con il primo motivo, le quali contestano il provvedimento impugnato per aver ritenuto illegittimo il sequestro a fini di confisca, diretta o per equivalente, nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] con riguardo al reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, sia nella parte in cui criticano l'affermazione del Tribunale secondo cui il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti non potrebbe generare un profitto, perché nella specie lo stesso sarebbe commesso all'interno



di una struttura associativa nella quale operano in modo integrato emittenti ed utilizzatori dei documenti mendaci, sia nella parte in cui deducono che l'IVA artificiosamente versata dalla "██████████" alle società del "gruppo ██████████" quand'anche non costituisse il profitto del reato, ne sarebbe comunque il prezzo, anch'esso soggetto ad ablazione obbligatoria.

2.1. Il primo ordine di censure si incentra sulla connessione tra il reato associativo ed i reati fiscali, tutti reati rispetto ai quali, espressamente, il Tribunale del riesame ha confermato la sussistenza del *fumus*.

Le deduzioni appena sintetizzate sono inammissibili in questa sede, perché la richiesta di sequestro nei confronti di ██████████ ██████████ non risulta formalizzata con riferimento al delitto associativo, sicché la ritenuta sussistenza del *fumus* di tale imputazione provvisoria certamente non potrebbe riverberare effetti, allo stato, sulla vicenda cautelare dedotta né, tantomeno, rilevare quale ragione di censura del provvedimento impugnato per non aver disposto *ex officio*, o mantenuto, il sequestro in relazione ad imputazioni non oggetto della richiesta cautelare.

Deve infatti ribadirsi il principio ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui nel procedimento incidentale cautelare il giudice è privo di poteri istruttori officiosi, essendo vincolato al *petitum* introdotto dal pubblico ministero con la domanda di cautela ed agli elementi posti a fondamento di essa, ai sensi degli artt. 291, comma 1, e 321, comma 1, cod. proc. pen., sì che il Tribunale del riesame non può fondare le proprie valutazioni su atti che il primo giudice abbia assunto di propria iniziativa (cfr. Sez. 6, n. 826 del 29/11/2022, dep. 2023, Martorano, Rv. 284145 - 02) ovvero assumere determinazioni autonome non ricomprese nella domanda cautelare originale. Evidente, infatti, è la stretta ed irrinunciabile correlazione tra il principio della domanda cautelare, e il diritto al contraddittorio, posto che ove fosse consentito al Tribunale del riesame individuare una base fattuale e giuridica del provvedimento di sequestro diversa da quella individuata dapprima dal pubblico ministero e, conseguentemente, dal giudice per le indagini preliminari, ne conseguirebbe un evidente mutamento dei parametri applicativi della misura (così Sez. 6, n. 3771 del 11/01/2018, Qevani, Rv. 272194 - 01) con conseguente pregiudizio del diritto di difesa dell'interessato (vds. Sez. 2, n. 11814 del 06/03/2024, Mesina, Rv. 286094 - 01).

2.2. Il secondo ordine di censure si fonda sul rilievo secondo cui l'IVA artificiosamente pagata dalla "██████████" alle società del "gruppo ██████████" costituirebbe comunque il prezzo del reato, perché la corresponsione dell'imposta non dovuta costituirebbe esattamente il compenso per emettere le false fatture.

Tali doglianze sono inammissibili nel presente giudizio, perché anch'esse implicano un radicale mutamento delle basi fattuali, oltre che giuridiche, da porre a base del sequestro.



2.2.1. Invero, il prezzo e il profitto del reato costituiscono, oltre che categorie normative diverse (come emerge evidente dal tenore testuale dell'art. 240 cod. pen.), anche distinte basi giuridiche ai fini dell'adozione di un provvedimento di sequestro funzionale alla confisca dall'altro.

Tale diversità, del resto, risulta evidente alla luce dei principi interpretativi più volte affermati in giurisprudenza, peraltro richiamati ed applicati dal Tribunale del riesame nel provvedimento impugnato, a tenore dei quali il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti (posto a base della richiesta di sequestro nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] in quanto finalizzato a consentire a terzi l'evasione, non include ex se un profitto parametrabile sull'imposta evasa, piuttosto potendosi configurare, rispetto al reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, un prezzo suscettibile di confisca e, in fase di indagini, di sequestro preventivo, ovvero una controprestazione rispetto all'emissione diretta a favorire il terzo. Sul punto, in particolare, è costante l'indirizzo secondo cui il sequestro preventivo a fini di confisca può avere ad oggetto solo il prezzo del delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, costituito dal compenso pattuito o percepito per l'emissione delle fatture, e non anche il profitto conseguito da terzi per effetto della loro utilizzazione, integrando questa un delitto nel quale l'emittente non può concorrere, in quanto vi osta il regime derogatorio di cui all'art. 9 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (Sez. 3, n. 34202 del 16/09/2025, Paradiso, Rv. 288727 - 01).

2.2.2. Diversa è l'ipotesi in cui l'emittente, autore del delitto di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, concorra nel diverso delitto di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, il cui profitto si identifica, invece, nell'imposta evasa.

In effetti, l'Ufficio ricorrente deduce, tra le altre, la violazione dell'art. 9 d.lgs. n. 74 del 2000, evidenziando che nel caso di specie rispettivamente emittenti ed utilizzatori delle fatture per operazioni inesistenti non si sono limitati rispettivamente ad emettere ed utilizzare le fatture, ma hanno compiuto "...una serie di condotte che vanno decisamente oltre e che giustificano il fatto che il profitto complessivo conseguito non possa essere imputato solo e soltanto all'utilizzatore finale".

Sul punto, si osserva che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il potenziale utilizzatore di documenti o fatture emesse per operazioni inesistenti può concorrere con l'emittente, secondo l'ordinaria disciplina dettata dall'art. 110 cod. pen., esclusivamente quando compie condotte ulteriori rispetto a quelle costituite dall'utilizzazione, non essendo applicabile in tal caso il regime derogatorio previsto dall'art. 9 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Invero, come ribadito da numerose decisioni, la norma appena richiamata mira ad evitare che la sola utilizzazione, da parte del destinatario, delle fatture per operazioni inesistenti possa integrare anche il concorso nella emissione



delle stesse così come, all'inverso, il solo fatto dell'emissione possa integrare il concorso nella utilizzazione, da parte del destinatario che abbia ad indicarle in dichiarazione, delle medesime, determinandosi, altrimenti, la sottoposizione per due volte a sanzione penale dello stesso soggetto per lo stesso fatto, che, invece, non può verificarsi allorquando il destinatario delle fatture non ne abbia fatto utilizzazione (Sez. 3, n. 41124 del 22/05/2019, Grossi, Rv. 277978 - 01).

L'inapplicabilità del limite di cui all'art. 9 d.lgs. n. 74 del 2000, quindi, presuppone una contestazione formale di concorso di persone nel reato, ovvero una duplicità di contestazioni nei confronti del medesimo soggetto per fatti commessi in qualità non sovrapponibili e con specifici addebiti di concorso (non sovrapponibili, per quanto sopra detto, alla mera condotta di emissione o di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti), e che, per ciascuna delle imputazioni elevate, si individui una base giuridica in relazione alla quale venga formalizzata la richiesta di sequestro che, ove non accolta dal primo destinatario dell'istanza cautelare reale (il giudice procedente, nel caso di specie il giudice per le indagini preliminari) dovrà essere dedotta con lo specifico gravame previsto dalla legge.

Ora, nel caso di specie, non risulta che il Pubblico Ministero abbia formalizzato nei confronti di [REDACTED] istanza di sequestro al Giudice per le indagini preliminari in relazione alle imputazioni di cui all'art. 416 cod. pen., né che abbia contestato al predetto alcuna ipotesi di concorso nella commissione di reati cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, né che abbia, comunque, sul punto impugnato il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal G.i.p.

2.2.3. Tanto premesso, risulta evidente come, nella specie, la prospettazione dell'Ufficio ricorrente, secondo la quale l'IVA versata dal destinatario finale delle fatture alle società emittenti si configura alla stregua del prezzo del reato, in considerazione del complesso schema fraudolento ricostruito, implica un mutamento delle basi fattuali, oltre che giuridiche, da porre a base del sequestro.

In effetti, l'indicata prospettazione introduce, indubbiamente, spunti fattuali astrattamente in linea con la particolarità del fatto ricostruito all'esito delle indagini e con le complessive imputazioni, ma, al contempo, elementi di insuperabile novità e di sostanziale mutamento della prospettazione accusatoria rispetto alla vicenda cautelare cristallizzata in atti e svolta, da quanto è dato comprendere, con l'istanza di sequestro valutata dal G.i.p. con il provvedimento genetico. Invero, per quanto risulta dagli atti a disposizione della Corte, il G.i.p. ha fondato il provvedimento di sequestro a carico di [REDACTED] sulle imputazioni di cui ai capi 15) e 39) e con riferimento al profitto dei delitti di emissione di fatture per operazioni inesistenti parametrato all'imposta evasa, senza mai menzionarne il prezzo. Tale ultima considerazione evidenzia profili di sostanziale diversità del fatto cautelare



dedotto a fondamento del provvedimento di sequestro emesso dal G.i.p. rispetto a quello articolato ed invocato in ricorso.

3. Diverse da quelle consentite in sede di legittimità sono anche le censure formulate con il secondo motivo, le quali contestano l'ordinanza impugnata deducendo che il Tribunale avrebbe potuto integrare il provvedimento genetico e mantenere il sequestro facendo riferimento al capo 16), avente ad oggetto il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, il quale avrebbe comportato un'evasione d'IVA pari a 12.274.493,83 euro.

Le deduzioni appena sintetizzate sono inammissibili in questa sede, perché la richiesta di sequestro nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] non risulta formalizzata con riferimento al delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti di cui al capo 16.

Di conseguenza, anche la ritenuta sussistenza del *fumus* di tale imputazione provvisoria non può rilevare quale ragione di censura del provvedimento impugnato per non aver disposto *ex officio*, o mantenuto, il sequestro in relazione ad imputazioni non oggetto della richiesta cautelare originale. Invero, come più ampiamente precisato nel § 2.1, nel procedimento incidentale cautelare il giudice non può assumere determinazioni autonome non ricomprese nella domanda cautelare originale, perché ciò determinerebbe il mutamento dei presupposti applicativi della misura, con conseguente violazione del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa dell'interessato.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo non segue condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali o di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, trattandosi di parte pubblica, a norma di quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 09/06/2026.

Il Consigliere estensore
Antonio Corbo

Il Presidente
Gastone Andreazza

